

IL CASO

(Pericolosità sociale di cittadino extracomunitario)

L'Ufficio Immigrazione di Viterbo aveva aperto un procedimento amministrativo nei confronti di un cittadino extracomunitario, in Italia regolarmente da molti anni, al fine di valutare la concessione o meno del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dello stesso, per il quale era stato richiesto ritualmente il rinnovo.

Nel 1995 nei confronti del suddetto cittadino extracomunitario era stato emesso un decreto di espulsione dal Prefetto di Campobasso, al quale era stata data esecuzione solo nel 1999 dalla Questura di Chieti che dopo aver rintracciato in Provincia il cittadino extracomunitario, aveva provveduto ad accompagnarlo alla frontiera denunciandolo contestualmente.

Nell'anno 2008, a seguito di ricorso promosso dall'Avv. Armando Castagna, il Giudice di Pace di Campobasso ha dichiarato l'inefficacia del predetto decreto di espulsione e conseguentemente, previa apposita istanza, il nominativo dello straniero è stato cancellato dagli archivi informatici.

Nulla si era più saputo in relazione alla denuncia di cui sopra in quanto lo straniero aveva fatto rientro in patria e non era a conoscenza della stessa, non comprendendo tra l'altro all'epoca la lingua Italiana.

Tuttavia, successivamente si è avuta conoscenza del fatto che nel 2001 il Tribunale di Chieti aveva emesso una sentenza, condannando il cittadino extracomunitario per mancata esecuzione dolosa dell'ordine dell'Autorità Pubblica.

Nell'ambito del procedimento amministrativo è stato interessato il Magistrato di Sorveglianza competente al fine di valutare la persistenza della pericolosità sociale dello straniero, che sarebbe stata ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

Con ordinanza del 6.3.2014 n. 4573/13 SIUS e n. 332/14 R.O., il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, ritenendo non ancora cessata la pericolosità sociale dell'istante ha disposto darsi esecuzione alla misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato nei confronti dello straniero.

Tuttavia, il suddetto provvedimento è stato emesso anche *tenuto conto della indisponibilità di elementi di valutazione scaturiti dalla condizione di irreperibilità* del cittadino extracomunitario, in quanto lo stesso non era stato rintracciato dai Carabinieri presso la propria residenza anagrafica sita nella provincia di Viterbo.

Considerando:

- che ai sensi dell'art. 208² c.p. quando "vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti";
 - che, qualora fosse stato accertato il venir meno della pericolosità sociale dell'istante sarebbe stata revocata la misura di sicurezza disposta con l'ordinanza summenzionata
- l'avv. Armando Castagna ha proposto rituale istanza per il riesame della pericolosità sociale ex art. 208 c.p. e 679 c.p.p..

In quest'ultima il legale ha sostenuto e documentato l'insussistenza di motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto dallo straniero.

In particolare per quanto riguarda l'irreperibilità presso la residenza anagrafica del Sig. _____, che di fatto non ha permesso al Magistrato di Sorveglianza di valutare l'eventuale stato di pericolosità sociale dello stesso, l'avvocato ha fatto presente che lo stesso lavorava regolarmente già da vari anni, anche al momento della presentazione dell'istanza come operaio specializzato nel taglio delle piante per una importante Azienda italiana che si occupa di manutenzione del taglio piante nelle aree sotto elettrodotti, di trasporto, distribuzione e trasformazione di energia elettrica, svolgendo la propria attività su tutto il territorio nazionale. Pertanto il cittadino extracomunitario veniva spesso inviato in trasferta per l'effettuazione di determinati lavori come ampiamente documentato.

Inoltre lo stesso non aveva precedenti penali, nè in Italia, né all'estero, né ha mai posto in essere durante la sua permanenza in Italia comportamenti atti ad arrecare un qualunque

allarme sociale, essendosi al contrario definitivamente ben inserito nel contesto sociale in cui viveva e lavorava da quasi dieci anni.

L'avv. Armando Castagna è riuscito ad argomentare ed a documentare l'insussistenza della pericolosità sociale del Sig. _____, evidenziando tra l'altro che per la recente giurisprudenza (sent. TAR Lombardia sent. 7/12/2013 n. 2862, sent. 87 del 8 febbraio 2012 TAR Emilia Romagna, sent. 978 del 28 gennaio 2013 TAR Lazio, ordinanza cautelare 2992 del 27.7.2012 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. Cons. di Stato Sez. Sesta n. 3684 2010, sent. n. 594 del 19 gennaio 2013 TAR Lazio), il solo fatto di avere da anni e a tutt'oggi un regolare contratto di lavoro subordinato fa venir meno qualunque elemento di pericolosità sociale anche in presenza di determinati fatti penali commessi quando si tratti di episodi risalenti nel tempo e rimasti isolati;

A tal proposito, la difesa ha sottolineato che la Sentenza del Tribunale di Chieti da cui è derivata la condanna dell'istante era del 19/01/2001, da quel giorno non è emersa un'abitudine nel porre in essere ulteriori condotte criminose e non vi sono stati altri procedimenti penali, il che dimostra chiaramente che quell'unico precedente è stato il frutto di una condotta occasionale;

Infine l'Avvocato Castagna ha ribadito che l'irreperibilità del Sig. _____, dovuta alle trasferte dallo stesso effettuate nell'ambito della propria attività lavorativa, non ha reso possibile effettuare una valutazione complessiva della sua personalità e del suo stile di vita e del livello di integrazione sociale del medesimo, come si richiede nel caso di giudizio di pericolosità sociale in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

Alla luce di quanto sopra, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, accogliendo in pieno quanto sostenuto dell'avv. Armando Castagna ha revocato la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato con ordinanza n. 47/015 R.G..